

**CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI OPERE D'ARTE DA EREDE DELL'ARTISTA
SCRITTURA PRIVATA**

Il giorno _____ del mese di maggio dell'anno 2023 in Nove (VI), con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'erede dell'artista _____

Nome: _____,

Residenza: _____

Codice fiscale: _____

Che dichiara di essere l'unico proprietario dei beni oggetto di questa compravendita, di averne totale disponibilità e che i medesimi non sono gravati da vincoli di sorta.

(Denominato di seguito "L'erede")

E

Il Museo Civico della Ceramica di Nove "Giuseppe De Fabris"

con sede legale in NOVE, PIAZZA DE FABRIS, 4, codice fiscale e partita IVA 00295870240, in persona del Responsabile dell'area Amministrativa/Sociale e Culturale dott.ssa Valentina Benacchio, in forza dei poteri conferitele con decreto del Commissario Straordinario del Comune di Nove n. 10 prot. n° 12541 del 30.12.2022 (C.F. Comune di Nove: 00295870240),

(Denominato di seguito Museo).

Di seguito denominate congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE

a) Il Museo Civico della Ceramica di Nove “Giuseppe De Fabris” ha tra le proprie finalità quella di promuovere l’arte contemporanea utilizzando le proprie risorse sia per l’incremento di collezioni sia per attività espositive.

b) Il Museo ha interesse ad incrementare il proprio patrimonio artistico e in materia di arte contemporanea attraverso acquisizioni di opere d’arte da artisti ovvero da terzi proprietari di opere d’arte;

c) Il Museo ha presentato un progetto che è risultato tra i beneficiari del “PAC 2021 – Piano per l’Arte Contemporanea”, come da Decreto 189 del 28/07/2022 del Direttore della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, destinato all’incremento di opere di Arte Contemporanea nelle collezioni museali, che ne finanzia l’acquisizione;

d) L’erede intende trasferire le opere al Museo che intende acquistarle, alle condizioni di seguito volute, concordate e accettate dalle parti;

e) Le opere suddette sono da destinarsi al Museo Civico della Ceramica di Nove “Giuseppe De Fabris”;

f) Le parti, conformemente a quanto precisato nel regolamento contenuto nell’avviso pubblico “PAC 2021 – Piano per l’Arte Contemporanea”, hanno congiuntamente proceduto ai fini della identificazione delle opere e della certificazione di autenticità delle stesse alla redazione dei certificati PACTA-EREDI, documenti che si allegano al presente contratto alle lettere A1, A2, A3, A4 come parti integranti del presente contratto;

g) Così come definite e identificate negli allegati PACTA-EREDI, dette opere d’arte intitolate:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

d’ora in poi verranno per brevità nel presente contratto indicate come “Opere”;

h) Dette opere sono state consegnate al Museo il giorno _____ e le parti hanno proceduto congiuntamente a ricognizione scritta e fotografica dello stato materiale delle opere, come da Condition Report che si allegano alla lettera B1-B2-B3-B4;

i) Nei certificati PACTA-EREDI sono state convenute fra l’erede e il Museo, le modalità di esposizione, conservazione e manutenzione delle opere stesse;

l) Le parti dichiarano di conoscere ed applicare al presente contratto le norme vigenti in materia di diritto d’autore per quanto di dette norme disponibile e non derogato dallo stesso;

Quanto sopra premesso si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del contenuto obbligatorio del presente contratto nonché canone ermeneutico per la sua interpretazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1362 e ss. c.c. I documenti allegati al presente contratto sono: i certificati PACTA-EREDI (all. A1, A2, A3, A4); il condition report di consegna (all. B1-B2-B3-B4).

Art. 2 – Oggetto

2.1 – L’erede vende al Museo, che accetta, le opere come indicate nei certificati PACTA-EREDI.

2.2 – Le parti prendono atto che le opere, già consegnate al Museo come da condition report allegati, sono perfettamente riconoscibili.

Art. 3 – Obbligazioni delle parti

3.1 – Le parti si obbligano a rispettare le condizioni di esposizione, conservazione e manutenzione delle opere stessa come definite nei certificati PACTA-EREDI allegati.

3.2 – L’erede garantisce, anche agli effetti dell’articolo 1483 ss del codice civile, di avere la piena disponibilità dei diritti sulle opere che lo legittimano a disporre e che le opere devono riconoscersi come esclusiva creazione dell’artista di cui è erede.

3.3 – L’erede garantisce che le opere d’arte siano immuni da vizi che le rendano inidonee all’uso a cui sono destinate o che diminuiscano in modo apprezzabile il valore (1490 ss c.c.).

Art. 4. Diritti di utilizzazione economica

L’erede cede, come anche previsto nel certificato PACTA-EREDI in esclusiva al Museo tutti i diritti di utilizzazione economica delle opere di seguito enumerati, riservandosi il diritto di utilizzare l’immagine delle stesse opere al solo fine di far conoscere, promuovere e perpetuare la produzione artistica dell’artista.

- il diritto di esposizione al pubblico e pubblica consultazione delle opere;
- il diritto di prestito delle opere a privati e/o enti e/o istituzioni selezionati dallo stesso Museo;
- il diritto di pubblicare l’immagine delle opere su libri, giornali, riviste, cataloghi, dépliant, brochure, anche per finalità promozionali, ovvero in raccolte;
- il diritto di diffusione e comunicazione al pubblico attraverso qualsiasi canale ad oggi esistente, o di futura

invenzione, ivi compresa la rete internet e senza limitazione di spazio, tempo lingua, finalità, modalità di utilizzazione o di altro genere;

- l'erede autorizza il Museo a realizzare riproduzioni dell'opera da parte di studenti per motivi didattici, di studio e ricerca.

Art. 5 - Crediti

Il Museo si impegna a menzionare le opere con la dicitura indicata nei certificati PACTA-EREDI ed in particolare con le seguenti didascalie:

1. _____

2. _____;

3. _____;

Art. 6 - Corrispettivi

La vendita delle opere sopra descritta, di assoluta ed esclusiva proprietà dell'erede, si effettua per il prezzo convenuto ed accettato di € _____ (euro _____) al lordo degli oneri fiscali.

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario disposto dal Museo sul conto corrente bancario intestato al venditore entro 90 giorni dalla firma del presente contratto di acquisto:

Numero IBAN _____

Art. 7 – Oneri economici e finanziari

Il presente contratto verrà registrato solamente in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Art. 8 – Disposizioni finali

8.1 – Il presente contratto è vincolante per le parti, i successori ed ogni avente causa a qualsiasi titolo.

8.2 – Il presente contratto supera ed annulla ogni precedente intesa, scritta o verbale, intervenuta tra le parti sulla materia oggetto del medesimo.

8.3 – Qualsiasi modifica, aggiunta o integrazione al presente contratto potrà avvenire soltanto per iscritto e

con sottoscrizione di entrambe le parti. Resta ferma la immodificabilità per atto unilaterale da parte dell'erede del certificato PACTA-EREDI.

8.4 – L'eventuale nullità di una o più clausole del presente contratto, non incide sulla validità del contratto nel suo complesso, manifestando le parti, preventivamente, l'interesse alla conclusione dello stesso, pur in assenza delle clausole dichiarate eventualmente nulle.

8.5 – Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

8.6 – Per qualsiasi controversia inerente o collegata al presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Vicenza.

Il presente atto, composto di n. 5 facciate, viene redatto in doppia copia originale.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, li

L'Erede

Il Responsabile

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli artt.: Art. 2 – Oggetto; Art. 3– Obbligazioni delle parti; Art. 6 – Corrispettivi; Art. 7 – Oneri economici e finanziari; Art. 8 – Disposizioni Finali

L'Erede

Il Responsabile